



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione - art. 63, comma 1, CGS – lett. c) e lett. d) – reclamo che si riferisce ad entrambe – inammissibilità

Descrizione

E' inammissibile il reclamo per revocazione allorché viene invocata contestualmente sia la censura ex lettera c) che quella ex lettera d) dell'art. 63 CGS. Sul punto il Collegio di garanzia dello Sport — sezioni unite — con decisione n. 8/2018 pubblicata in data 8 febbraio 2018, pronunciandosi sull'art. 39 vecchio CGS, la cui formulazione è rimasta identica all'art. 63 CGS attualmente in vigore, ha statuito che: *"La disposizione invocata dal ricorrente a base del ricorso è quella dell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. Tale norma consente l'impugnativa per argomenti ben diversi: da un lato, "se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione, è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia" e, dall'altro, "se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove... Trattasi quindi di ipotesi assolutamente distinte. Ne consegue che non può proporsi un ricorso richiedendo con il medesimo atto l'accoglimento, in alternativa, dell'una o dell'altra ipotesi di impugnazione. Inevitabile, quindi, in questo caso la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto".*

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 7/CFA/2019-2020/B

Presidente

Sica

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, lett. c) e lett. d), CGS

Provvedimenti

Sez IV - DECISIONE N. 0007/CFA del 16 ottobre 2019 – (ASD POLISPORTIVA TIRRENO) n. 36/2019 – 2020 Registro Reclami